

PROCEDURA TELEMATICA
PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE
LEGGI 1329/65 “SABATINI”, 598/94 E AGEVOLAZIONI ASSIMILATE
FONDO DI GARANZIA LEGGE 662/96 E SEZIONE TECNOLOGIE DIGITALI

1. RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA TELEMATICA

- 1.1. **Soggetti richiedenti** – I soggetti in possesso dei requisiti per presentare le domande di ammissione possono richiedere l’assegnazione di account per l’utilizzo della procedura telematica.
- 1.2. **Invio della richiesta di accesso** – I soggetti richiedenti devono inviare, per posta ovvero per fax, al *Gestore* la richiesta di accesso al relativo sistema informatico sull’apposito modulo, o su versione conforme, sottoscritto dal soggetto richiedente e compilato in ogni sua parte. Sono considerate improcedibili le richieste di accesso presentate su moduli difformi dal predetto e non sottoscritte con timbro e firma autografa.
- 1.3. **Tipologie di account** – Possono essere assegnati account del tipo “master”, che permette di operare su qualsiasi funzione, ovvero “istruttore”, che permette di operare su qualsiasi funzione ad eccezione della trasmissione (congelamento) della domanda.
- 1.4. **Assegnazione e comunicazione dell’account** - Entro 10 giorni lavorativi dall’arrivo della richiesta il *Gestore* comunica, per posta ordinaria o per posta elettronica, al soggetto richiedente l’account assegnato (Login e Password) per l’accesso alla procedura telematica. Per individuare una dipendenza territoriale è necessario l’abbinamento con uno o più account “master”: non può essere censita una nuova dipendenza soltanto con account “istruttore”. Il soggetto richiedente è tenuto a conservare e mantenere riservato l’account assegnato con la massima diligenza adottando ogni misura idonea ad evitare usi impropri, lo smarrimento o la diffusione a terzi del medesimo account. Il soggetto richiedente si impegna a notificare immediatamente e per iscritto al *Gestore* l’eventuale sottrazione, smarrimento o perdita dell’account ed a cambiare contestualmente lo stesso. Tutte le comunicazioni al soggetto richiedente verranno effettuate tramite posta elettronica, posta ordinaria oppure a mezzo fax ai rispettivi indirizzi e numeri forniti all’atto dell’assegnazione dell’account.

2. PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA

- 2.1. **Trasmissione delle richieste di ammissione** – Fatto salvo quanto previsto dalle presenti disposizioni operative circa l’utilizzo di altri mezzi di trasmissione, le richieste di ammissione all’intervento prescelto, vengono inserite nella procedura telematica mediante la compilazione dei rispettivi moduli. Attivando la funzione “congelamento” presente nella procedura l’utente “master” trasmette la richiesta di ammissione.

- 2.2. **Data di arrivo** – Al momento della trasmissione della richiesta di ammissione viene assegnato il numero di posizione progressivo. La data del protocollo di arrivo al *Gestore* della richiesta di ammissione è attribuita, in base all'orario di trasmissione, ai sensi delle modalità operative.
- 2.3. **Comunicazione del numero di posizione** – La comunicazione del numero di posizione e del nominativo del responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, in relazione alle richieste inserite nella procedura telematica, avviene in tempo reale.
- 2.4. **Completamento delle richieste di ammissione** – Ogni altra documentazione richiesta dal *Gestore*, nel corso dell'istruttoria, e relativa al completamento dei dati previsti e/o alla rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, deve pervenire al *Gestore* mediante fax o posta.
- 2.5. **Comunicazione dell'esito** – Per le richieste di ammissione presentate mediante procedura telematica, il *Gestore* comunica l'esito in forma scritta (posta o fax) secondo quanto previsto dalle modalità operative vigenti.

3. COMUNICAZIONI SUCCESSIVE ALLA DELIBERA DI CONCESSIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DEL COMITATO (SOLO FONDO DI GARANZIA LEGGE 662/96)

- 3.1 **Comunicazione della delibera di concessione del finanziamento** – Nel caso di richieste preventive di cui ai paragrafi 5.2 della Parte II e 7.2 della Parte III, presentate mediante la procedura telematica, la comunicazione della data di delibera della concessione del finanziamento può essere trasmessa dal soggetto richiedente al *Gestore* attraverso la medesima procedura telematica.
- 3.2 **Comunicazione dell'avvenuta erogazione del finanziamento** – Nel caso di richieste presentate mediante la procedura telematica, i soggetti richiedenti possono inviare le comunicazioni di cui ai paragrafi 9.3 e 9.4 della Parte II e 10.3 e 10.4 della Parte III attraverso la medesima procedura telematica.
- 3.3 **Comunicazione dell'avvenuta acquisizione della partecipazione** – Nel caso di richieste presentate mediante la procedura telematica, i soggetti richiedenti possono inviare le comunicazioni di cui ai paragrafi 10.1 della Parte II e 11.1 della Parte III attraverso la medesima procedura telematica.